

OGGETTO: Autorizzazione a resistere in giudizio avverso n. 1 ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di resistere al seguente giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da:
 - **COLUMBUS Srl** avverso Cartella Esattoriale relativa a Tarsu per l'anno 2003.
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49, 1° comma D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- Di autorizzare il Sindaco o suo delegato a resistere nel giudizio promosso avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Milano da **COLUMBUS Srl** avverso Cartella Esattoriale relativa a Tarsu per l'anno 2003.
- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

Nel gennaio 2005, l'Ufficio, nel corso delle attività di riscossione della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani, emetteva, nei confronti della Società **COLUMBUS SRL** il seguente provvedimento:

- Cartella di pagamento relativa a Tarsu per l'annualità 2003;

Avverso la suddetta cartella, il destinatario ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo

- "in via principale l'inapplicabilità della Tassa Rifiuti Solidi Urbani per l'anno 2003 giusta la natura dell'attività esercitata dalla ricorrente (...) e al tipo di rifiuti prodotti (...);
- "in via subordinata (...) lo sgravio del 70% della tassa iscritta a ruolo per il caso di avviamento totale a recupero dei rifiuti prodotti (...);"
- in ogni caso di "annullare la cartella di pagamento (...) in considerazione della palese infondatezza delle pretese di pagamento ivi contenute";
- ed inoltre "la sospensione dell'esecutività dell'atto stesso in applicazione del principio di effettività della tutela".

La ricorrente evidenza, tra i motivi di ricorso:

- la “violazione e falsa applicazione dell’art. 62 D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e dell’art. 7 D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22”;
- la “violazione e falsa applicazione della Deliberazione di C.C. n. 13 del 15.03.1999, di integrazione dell’art. 2 del vigente Regolamento per l’applicazione della TARSU del Comune di Sesto San Giovanni”;
- “eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, difetto di presupposti, erronea e carente motivazione, irragionevolezza”.

Poiché si ritiene che il ricorso menzionato evidenzi, sotto il profilo sostanziale, lacune interpretative tali da consentire una fondata opposizione allo stesso, si propone di deliberare l’autorizzazione a resistere in giudizio al Sindaco o a suo delegato ai fini della costituzione in giudizio.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 13.04.2005